

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI, AUTOVEICOLI E BAGAGLIO AL SEGUITO.

COLLEGAMENTI DA E PER ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI DELLA SOCIETA' MAREGIGLIO.

Il trasporto di passeggeri e degli autoveicoli su mezzi nautici della Società è disciplinato dalle seguenti norme, che si intendono integralmente conosciute ed accettate all'atto dell'acquisto del biglietto di passaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C.. Il regolamento può essere consultato presso i Comandi di Bordo, le Biglietterie e gli Uffici della Società.

ART. 1 BIGLIETTI DI PASSAGGIO

Ogni passeggero deve munirsi, per viaggiare sui mezzi nautici della Società, di regolare biglietto di passaggio, rilasciato dalle Biglietterie Sociali. Il biglietto è personale e non è cedibile ad altri; deve essere conservato per l'intera durata del viaggio ed esibito ad ogni eventuale richiesta del personale di bordo o di funzionari della Società addetti al controllo. Il passeggero sprovvisto di biglietto o con un biglietto non conforme (per tipologia, trasportato o tariffa applicata) sarà tenuto al pagamento dell'intero importo del biglietto, a tariffa ordinaria e per l'intero percorso, più una soprattassa pari all'importo del biglietto di cui sopra. Solo in casi eccezionali, e ove previsto, sarà possibile acquistare il biglietto a bordo, previa comunicazione al personale addetto all'imbarco, e in ogni modo a tariffa ordinaria intera. Alla consegna del biglietto il cliente è tenuto a verificare che tutti i dati corrispondano alla sua richiesta. La Maregiglio non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni segnalate successivamente.

ART. 2 VALIDITA' DEL BIGLIETTO

Il biglietto di passaggio acquistato vale per i soli viaggi in esso indicati (data e orario di partenza).

ART. 3 CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE - ACQUISTO DEL BIGLIETTO

Le prenotazioni per i viaggi da P.S.Stefano per l'Isola del Giglio e ritorno devono essere convertite in biglietto almeno 48 ore prima della partenza. In difetto di ciò le prenotazioni decadranno.

ART. 4 RIMBORSI – SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA

I biglietti emessi sono annullabili e, di conseguenza rimborsabili, solo nei seguenti casi:

- a) se la corsa per cui il biglietto è stato emesso non viene espletata per qualsivoglia motivo;
- b) se la corsa per cui il biglietto è stato emesso viene effettuata ma con ritardo superiore ad un'ora.

Nei casi di cui sopra, null'altro spetta al passeggero che il rimborso del biglietto pagato, senza possibilità di ulteriori rivendicazioni o pretese di sorta.

L'eventuale rimborso del biglietto può avvenire, di norma, presso la biglietteria che lo ha emesso, oppure può richiedersi con lettera raccomandata direttamente alla società, allegando alla richiesta l'originale, completo in ogni sua parte, del biglietto non utilizzato.

ART. 5 RIMBORSI – RINUNCIA DEL PASSEGGERO

Il passeggero che rinuncia al viaggio può chiedere il rimborso del biglietto acquistato consegnandolo prima della partenza in originale alla biglietteria emittente completo in tutte le sue parti oppure facendone richiesta tramite posta elettronica. Il rimborso del biglietto è soggetto alle seguenti penali:

- 25 % per passaggi disdetti fino a dieci giorni prima della partenza della nave;
- 50 % per passaggi disdetti da 10 giorni fino a 1 giorno prima della partenza della nave. Resta inteso che in caso di unico biglietto di a/r i 10 giorni decorreranno dalla partenza dell'andata;
- 100% per passaggi disdetti il giorno della partenza. Resta inteso che in caso di unico biglietto di a/r, per "giorno della partenza" si considera quello dell'andata.

Le penali, su richieste di annullamento e/o rimborso di un biglietto che sia già stato oggetto di variazione di data o ora, saranno calcolate sulla prima data di partenza e non dalle successive variazioni. I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili. Ove il passeggero, per motivi alla società non imputabili, non si presenti alla partenza, non verrà riconosciuto alcun rimborso.

ART. 6 RITARDATA PARTENZA O MAGGIOR DURATA DEL VIAGGIO

In caso di ritardo non superiore ad un'ora dalla partenza, o di maggior durata del viaggio intrapreso, o anche se per motivi tecnici o cause di forza maggiore lo sbarco debba avvenire su scalo diverso da quello di destino nessun rimborso o indennizzo compete al passeggero.

ART. 7 PRESENTAZIONE ALL'IMBARCO

I passeggeri devono presentarsi all'imbarco almeno 20 minuti prima dell'orario di partenza. Gli autoveicoli devono presentarsi almeno 30 minuti prima. In difetto di ciò non sarà garantito l'imbarco anche se il veicolo o il passeggero risultassero in regola con i documenti d'imbarco.

ART. 8 SMARRIMENTO O FURTO DEL BIGLIETTO

In caso di smarrimento o furto del biglietto non verrà rilasciato alcun duplicato e pertanto il biglietto va riacquistato.

ART. 9 TARIFFE DI TRASPORTO

Le tariffe di trasporto sono quelle del tariffario in vigore presso la società al momento del passaggio marittimo. Detto tariffario è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso le Biglietterie sociali, i Comandi di bordo, gli Uffici della Società. Tutte le tariffe sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso, per cui passeggeri in possesso di titoli di viaggi validi ma a tariffa pregressa, saranno tenuti a versare presso le biglietterie sociali, il relativo importo per differenza. Per l'applicazione di eventuali agevolazioni tariffarie si fa riferimento alle disposizioni in merito emanate, per i vari casi, dalla Società.

ART. 10 FATTURE

I biglietti non hanno valore di fattura. Gli interessati ad ottenerla devono fare esplicita richiesta all'atto dell'acquisto del biglietto, comunicando i propri dati anagrafici e fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633 e successive modifiche.

ART. 11 ORARI

Gli orari di partenza e di arrivo sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso.

ART. 12 DISPOSIZIONI DI BORDO AVVISI

Dal momento dell'imbarco fino allo sbarco, il passeggero è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Comando di Bordo ed a quelle notificate tramite avvisi affissi nei vari locali del mezzo nautico. La società non risponde di eventuali danni al passeggero per mancata osservanza di tali avvisi o disposizioni.

Oltre al rispetto dei divieti e delle disposizioni, il passeggero deve aver cura di sé stesso ed è tenuto a prestare attenzione negli spostamenti a bordo trovandosi in ambiente estraneo. Il passeggero è obbligato a tenere un comportamento tale da non recare danno o fastidio agli altri viaggiatori od al personale di bordo, o che addirittura pregiudichi la

sicurezza della navigazione. Deve inoltre consegnare al Comandante della nave le armi che eventualmente porti con sé, per ritirarle solo al momento dello sbarco.

ART. 13 BAGAGLIO

Ciascun passeggero può portare a bordo un unico capo di bagaglio avente dimensione massime pari 60 x 40 x 20 e peso non superiore a 10 kg. contenente effetti personali. Per i capi di bagaglio aggiuntivi e per i bagagli eccedenti in dimensioni e/o peso dianzi riportate saranno applicate tariffe maggiorate le cui entità sono determinate in proporzione all'ingombro e al peso del bagaglio in eccesso o al numero di bagagli aggiuntivi.

La società armatrice o il comando di bordo possono a loro discrezione rifiutare l'imbarco di bagagli il cui ingombro o il cui peso costituiscano impedimento per una buona navigazione. E' fatto comunque divieto di inserire nel bagaglio materie infiammabili o, comunque, pericolose, merce di contrabbando, lettere o plichi soggetti a tassa postale. Dell'inosservanza dei sopraindicati divieti i passeggeri sono responsabili nei confronti delle Autorità competenti e della Società stessa, che si riserva ogni azione di rivalsa per multe, ammende o danni nei quali dovesse, per dette inosservanze, incorrere.

Il passeggero è comunque tenuto alla custodia del bagaglio, per tutta la traversata e fino al momento dello sbarco. La società non risponde di perdite, danneggiamenti, o eventuali furti del bagaglio trasportato e di quanto in esso contenuto. Il bagaglio, comunque, non può essere sistemato sulle poltrone o sui sedili a bordo.

ART. 14 ANIMALI DOMESTICI

E' consentito, sulle unità sociali, il trasporto di piccoli animali domestici in gabbie o al guinzaglio o, comunque, in condizioni tali da non poter arrecare agli altri viaggiatori danno o disagio alcuno. Gli animali comunque non possono aver accesso ai saloni, i cani devono portare la museruola.

ART. 15 VEICOLI AL SEGUITO

Su navi della società i veicoli possono viaggiare solo al seguito di passeggeri. Per il trasporto di veicoli come per i passeggeri il biglietto vale per il solo viaggio in esso indicato. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. I possessori di veicoli commerciali, camper e carrelli devono presentarsi con il relativo libretto di circolazione al momento dell'acquisto del biglietto. E' vietato l'imbarco di veicoli che trasportino merci infiammabili, pericolose o nocive, o che eccedano i limiti di peso e le dimensioni ammissibili per la nave adibita. E' obbligatorio dichiarare alla biglietteria ed all'imbarco eventuale alimentazione a gas liquido. Veicoli non conformi per dimensioni, alimentazione o trasportato, a quanto dichiarato perdono il diritto all'imbarco. L'imbarco e lo sbarco del veicolo avviene a cura e sotto la responsabilità diretta del Conducente, e senza altri passeggeri a bordo. La società non risponde di eventuali danni al veicolo o alle persone durante le

operazioni di imbarco e sbarco derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del bordo o del presente regolamento. L'ordine di imbarco e di sbarco compete esclusivamente al Comando di Bordo. Il veicolo imbarcato deve essere lasciato in garage, aperto e con la chiave di accensione inserita nel cruscotto. E' vietato ai passeggeri l'accesso al garage durante la traversata e nel corso delle operazioni di ormeggio e disormeggio della nave. Anche ai sensi degli art. 435 cod. nav., eventuali danni ai veicoli o qualsiasi altro evento dannoso avvenuto a bordo delle nostre navi devono essere dichiarati prima dello sbarco. Allo scopo il passeggero deve presentare denuncia al Comandante della nave.

ART. 16 RECLAMI

Eventuali reclami o lamentele possono essere rivolte al Comando di Bordo o agli Uffici della società. Eventuali denunce di danni subiti o di infortuni vanno invece immediatamente notificate al Comandante della nave.

ART. 17 MINORI NON ACCOMPAGNATI

Passeggeri di età inferiore ai 14 anni non possono viaggiare soli. Devono essere costantemente sorvegliati dai genitori e/o adulti che ne hanno la custodia e non possono circolare sulla nave senza essere accompagnati. In nessun caso il Vettore sarà responsabile per danni occorsi a minori in violazione di quanto sopra. Qualora il minore viaggi affidato ad altre persone, dovrà essere munito di dichiarazione di manleva per il vettore marittimo, con il quale i genitori, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, dichiarano di affidare il minore ad una persona designata, la quale ne sarà responsabile a tutti gli effetti di legge. Detta dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante. Passeggeri minorenni di età compresa tra 14 anni e 18 anni, possono viaggiare soli, a condizione di essere in possesso di un'autorizzazione scritta dell' esercente la potestà genitoriale che manlevi il Vettore da ogni responsabilità.

ART. 18 AUTORITA' DEL COMANDANTE

Tutte le persone a bordo sono soggette all'autorità del Comandante della nave, al quale è attribuito il potere disciplinare previsto dalla Legge /art. 186, 1104 e 1129 del Codice della Navigazione).

ART. 19 NORMATIVA DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa del Codice della Navigazione.

Il presente documento sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

Isola del Giglio 26/07/2022

MAREGIGLIO SRL